

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA

Art. 1 Campo di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento generale della Associazione CSV Basilicata, si applica, in primo luogo, a quest'ultima e disciplina nel dettaglio il procedimento elettorale, ossia il procedimento diretto alla individuazione, su base elettiva, dei componenti dell'Assemblea dell'Associazione CSV Basilicata, il diritto di elettorato attivo e passivo ed, in generale, ogni aspetto della attività elettorale all'interno della Associazione.

Il Presente Regolamento, inoltre, sarà vincolante, per effetto di apposita adesione, anche per le Associazioni di Volontariato che compongono le "Reti" costituitesi, per promozione del CSV Basilicata, in corrispondenza numerica e territoriale con gli ambiti geografici definiti dal piano Socio-Assistenziale della Regione Basilicata, che designeranno, sempre su base elettiva, i loro componenti all'interno dell'Assemblea.

Art. 2 - Composizione

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale della Associazione CSV Basilicata, l'Assemblea è costituita da 75 membri, di cui 30 in rappresentanza delle Associazioni designate dai raggruppamenti delle associazioni fondatrici, che ne fanno parte di diritto, ai sensi del terzo comma dell'art. 5 dello Statuto, e 45 in rappresentanza delle "Reti" costituitesi per promozione del CSV Basilicata a norma del successivo art.3.

Il termine massimo per l'espletamento delle elezioni di cui al comma 4 dell'art.10 del Regolamento generale del CSV Basilicata e la comunicazione del relativo risultato all'Associazione CSV Basilicata è fissato in un mese prima della scadenza dell'organo assembleare in carica.

Art. 3 Costituzione e riconoscimento delle Reti

La costituzione delle Reti territoriali è promossa dall'Associazione CSV Basilicata, in corrispondenza numerica e territoriale con gli ambiti geografici definiti dal Piano Socio-Assistenziale della Regione Basilicata.

Le stesse dovranno costituirsi mediante la stipulazione di un atto scritto, avente una delle forme indicate al comma 3 dell'art.11 del Regolamento generale dell'Associazione CSV Basilicata, ed ottenere il riconoscimento del CSV Basilicata a norma dei commi successivi della stessa disposizione.

Dovranno, inoltre, adottare espressamente il presente regolamento per poter designare i loro rappresentanti in seno all'Assemblea, osservandone tutte le disposizioni che saranno per gli stessi vincolanti.

Le OdV possono aderire ad una sola Rete, corrispondente all'ambito territoriale nel quale è ubicata la loro sede legale.

Art. 4 Indizione delle elezioni

Le elezioni per la determinazione dei rappresentanti delle associazioni di volontariato in seno all'Assemblea a norma dell'art.10 co.4 del Regolamento generale del CSV sono convocate dalle Reti territoriali competenti.

Ciascuna Rete territoriale può delegare la convocazione alla Associazione CSV BASILICATA, che provvede ad informarne tutte le OdV, iscritte e non iscritte nel Registro Regionale del volontariato della Regione Basilicata, il cui statuto rispetti i principi fissati dall'art. 3 L. 266/91 e che siano indicate negli elenchi di cui all'art.11 del Regolamento generale della Associazione CSV Basilicata.

All'esito delle elezioni le Reti territoriali comunicheranno i loro rappresentanti in seno all'Assemblea almeno un mese prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

Le elezioni devono avere inizio almeno 15 gg. prima di detto termine e concludersi in ogni caso entro il termine stesso.

Art. 5 Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di individuare i loro rappresentanti nell'Assemblea della Associazione CSV Basilicata tutte le OdV facenti parte delle Reti costituite e riconosciute dalla Associazione CSV Basilicata ai sensi del precedente art.3.

Le OdV possono essere rappresentate nella Rete da persona che sia iscritta nel libro degli associati delle OdV stesse in data anteriore ai 30 gg. antecedenti lo svolgimento delle elezioni stesse.

La Rete territoriale può eleggere in seno all'Assemblea del CSV Basilicata in qualità di rappresentante della stessa Rete esclusivamente gli associati ad una OdV partecipante alla Rete stessa, regolarmente iscritti nel libro degli associati, in data anteriore o quantomeno contestuale alla costituzione della Rete.

Art. 6 Commissione Elettorale Permanente

La Commissione elettorale permanente è costituita presso il CSV Basilicata.

Alla stessa devono pervenire non oltre il 30° giorno antecedente quello fissato per la votazione gli elenchi, di cui all'art. 11 del Regolamento generale, dei rappresentanti associati alle OdV partecipanti alle rispettive Reti territoriali, e dei candidati alle elezioni. Gli elenchi sono a disposizione di qualunque socio ne faccia richiesta.

Gli stessi elenchi devono recare con precisione, la data d'iscrizione del soggetto all'associazione medesima, onde verificare la titolarità dei diritti di elettorato attivo e passivo di ognuno degli associati in base a quanto indicato all'art. 5 del presente regolamento, oltre al nome, cognome, luogo, data di nascita e luogo di residenza di tutti gli iscritti all'associazione.

All'atto del deposito la Commissione del CSV Basilicata rilascerà ricevuta attestante l'avvenuto deposito, la cui copia farà parte degli atti della commissione elettorale.

Art. 7. Formazione e presentazione delle liste elettorali

Ciascuna OdV partecipante alla Rete può indicare nell'elenco degli associati il nome di un candidato.

Tali elenchi sono a carattere territoriale, e possono essere presentati congiuntamente o disgiuntamente dalle OdV recanti la stessa denominazione.

Almeno tre OdV Possono indicare congiuntamente un candidato non appartenente alla compagine propria associativa sempre che lo stesso, nel rispetto di quanto indicato al precedente art.5, risulti essere iscritto nel libro degli associati di una OdV partecipante alla Rete territoriale.

Gli elenchi devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti delle OdV.

Accanto ai nominativi dei candidati devono essere riportati i seguenti elementi: data di adesione all'associazione, luogo e data di nascita, luogo di residenza.

Ciascun candidato non può figurare in più di un elenco. I sottoscrittori ed i componenti degli elenchi debbono essere associati all'OdV e possono sottoscrivere e presentare un solo elenco.

L'elenco può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.

I componenti delle Commissioni elettorali territoriali non possono essere candidati.

Gli elenchi devono essere esposti nelle bacheche delle sedi del CSV Basilicata e pubblicati a mezzo degli strumenti istituzionali del CSV Basilicata

Art. 8 Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi e delle liste elettorali

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi degli associati e dei candidati è ammessa istanza di revisione alla Segreteria unica elettorale entro il termine perentorio di 5 gg. dalla data di affissione degli elenchi stessi presso le sedi del CSV Basilicata.

Gli elenchi definitivi sono rimessi alle commissioni elettorali delle Reti, le quali sono tenute a darne visione ai rappresentanti legale delle OdV partecipanti che ne facciano richiesta.

Art. 9 Commissione elettorale delle Reti territoriali

In ciascuna Rete territoriale viene costituita la Commissione elettorale della Rete.

La Commissione elettorale sarà istituita ed insediata dalla Rete territoriale, nel numero di quattro membri, di cui uno designato dall'Associazione CSVB, almeno 10 giorni prima dell'indizione delle elezioni.

Il Segretario è designato dall'Associazione CSVB. La Commissione sovrintenderà alle operazioni elettorali all'interno delle singole Reti.

La Commissione elettorale, sulla base degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili che le sono trasmessi dalla Segreteria unica elettorale, nel giorno stabilito, dichiara aperta l'elezione.

Terminate le operazioni di voto, la Commissione elettorale della Rete redige apposito verbale dei risultati complessivi delle votazioni.

Dell'esito complessivo della votazione delle singole Reti va data comunicazione mediante affissione nei locali in cui ha sede la Commissione elettorale.

La Commissione elettorale dura in carica fino ai 30 gg. successivi alla proclamazione degli eletti.

Art. 10. Modalità delle votazioni

All'ora stabilita dalla Commissione elettorale permanente del giorno in cui sono fissate le votazioni, il Presidente della Commissione elettorale territoriale apre il seggio alla presenza degli scrutatori designati.

Se il Presidente è assente, è sostituito dal Segretario.

Gli elettori votano nel seggio istituito all'interno delle singole Reti, dove sono affissi gli elenchi dei candidati.

Essi sono tenuti a presentare un documento di riconoscimento. E' consentito il riconoscimento da parte dei componenti il seggio.

Gli elettori, prima di ricevere la scheda, debbono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori della Rete.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, indicando sulla scheda fornita dalla Commissione il nome ed il cognome del candidato che intende eleggere.

Ciascun elettore deve esprimere tante preferenze quant'è il numero delle associazioni da eleggere nella Rete a norma dell'art.10 ultimo comma e dell'art.11 co.8 del Regolamento generale del CSV Basilicata indicando per i candidati di una stessa associazione solo una preferenza.

11. Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro espletamento.

Delle operazioni di scrutinio va redatto verbale dal quale debbono risultare in particolare:

- a) il numero degli elettori e quello dei votanti
- b) il numero dei voti attribuiti a ciascun candidato
- c) il numero delle schede bianche, nulle e contestate.

La copia del verbale viene inviata alla Segreteria unica elettorale.

12. Individuazione e proclamazione degli eletti

Le operazioni di individuazione dei rappresentanti eletti spettano alla Commissione Elettorale Permanente.

Risulteranno eletti, fino al numero massimo previsto dagli art.10 e 11 del Regolamento generale del CSV Basilicata, i candidati delle associazioni che conseguiranno il maggior numero di voti.

In caso di parità per l'ultimo eleggibile risulterà eletto il più anziano di età.

L'elezione è valida anche nel caso in cui risulta eletto un numero di OdV inferiore a quello previsto dagli art.10 e 11 del Regolamento generale del CSV Basilicata.

In tal caso non prima di sei mesi dopo la proclamazione dell'esito elettorale, la Rete territoriale può procedere ad indire nuove elezioni, secondo le regole su riportate, al fine di integrare la propria rappresentanza in seno all'Assemblea dell'Associazione CSV Basilicata sino alla concorrenza del numero massimo previsto, per il corrispondente ambito territoriale, dagli art.10 e 11 del Regolamento generale del CSV Basilicata. Le OdV prescelte in esito alle elezioni integrative di cui al comma precedente resteranno in carica sino alla naturale scadenza dell'organo assembleare.

La proclamazione degli eletti, così individuati, sarà effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione CSV Basilicata entro giorni 10 dalla ultimazione delle operazioni di verifica.